

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Commercio su aree pubbliche	4
Art. 2 – Definizioni	4
CAPO II - ELEMENTI DISTINTIVI DEI MERCATI.....	6
Art. 3 – Individuazione dei mercati e delle aree extramercatali – istituzione	6
Art. 4 – Spostamento del mercato	6
Art. 5 – Mercati aventi cadenza ultramensile.....	7
Art. 6 – Mercati straordinari	7
Art. 7 – Esercizio del commercio in forma itinerante	7
Art. 8 – Orari dei mercati	8
CAPO III - AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E CONCESSIONE	
POSTEGGI.....	9
Art. 9 – Rilascio delle autorizzazioni – criteri generali	9
Art. 10 – Rilascio autorizzazioni tipologia A – procedimento amministrativo	9
Art. 11 – Concessioni di posteggio	9
Articolo 12 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia A	10
Art. 13 – Autorizzazioni di tipologia B	11
Art. 14 – Rilascio autorizzazioni tipologia B – procedimento amministrativo	12
Articolo 15 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia B	12
Articolo 16 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica.....	12
Art. 17 – Partecipazione a mercati aventi cadenza ultramensile	13
Art. 18 – Autorizzazioni temporanee	14
CAPO IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI ED EXTRAMERCATALI .	15
Art. 19 – Esternalizzazione delle operazioni di gestione delle aree destinate al commercio su area pubblica (Titolo III Capo I, punto 8 della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642)	15
Art. 20 – Assegnazione giornaliera dei posti vacanti (spunta)	15
Art. 21 – Aree destinate ai produttori.....	17
Art. 22 – Sostituzione del titolare.....	17
Art. 23 – Uso del posteggio	18
Art. 24 - Subingresso nella titolarità della concessione del posteggio	19
Art. 25 – Scambio consensuale del posteggio	19
Art. 26 – Indisponibilità o inagibilità del posteggio	19
Art. 27 – Migliorie	20
Art. 28 – Ampliamento del posteggio	20
Art. 29 – Aggiunta o modifica di settore merceologico	20
Art. 30 – Assenze e mancato utilizzo del posteggio	21
Art. 31 – Verifica delle assenze	21
Art. 32 – Elenchi dei titolari di posteggio	22
CAPO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PRODUTTORI AGRICOLI.....	23
Art. 33 – Produttori agricoli.....	23
Art. 34 – Assenze dei produttori agricoli.....	24
CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI	26

Art. 35 – Obblighi e divieti	26
Art. 36 – Prodotti non vendibili nei mercati	26
Art. 37 – Aree espositive	27
Art. 38 – Utenze	27
Art. 39 – Tributi e canoni	27
Art. 40– Vigilanza sul mercato.....	27
CAPO VII - SANZIONI.....	29
Art. 41 – Sanzioni per le violazioni di cui all’art. 29 del D.lgs 114/98.....	29
Art. 42 – Sanzioni per le violazioni al presente regolamento.....	29
CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE	30
Art. 43 – Norme transitorie	30
Art. 44 Disposizioni finali e di rinvio	30
Art. 45 – Entrata in vigore ed abrogazioni	30

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Commercio su aree pubbliche

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, mercatali e non, del Comune di Castellazzo Bormida, ai sensi dell'art. 28 commi 15 e 16 del D.lgs n° 114 del 31/03/1998 e del titolo III, capo I, punto 1 c) della Deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i., al fine di garantire efficienza del servizio all'utenza e alle stesse imprese commerciali.
2. Le attività commerciali su area pubblica esercitate mediante strutture fissate in modo permanente al suolo (chiosco) sono regolamentate con atto a sé stante, nel rispetto del titolo II, co. 11 della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642.

Art. 2 – Definizioni

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del D.lgs 114/98 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
2. Le autorizzazioni al commercio su area pubblica temporaneo ed occasionale, rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 4 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
3. L'attività commerciale su area pubblica può essere svolta dai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e dell' art. 1 comma 2 del D.lgs n. 228/2001, nel rispetto delle norme del presente regolamento e negli spazi a loro espressamente riservati nell'atto istitutivo del commercio su area pubblica.
4. L'autorizzazione per il commercio su area pubblica per il settore alimentare consente, qualora il soggetto sia in possesso dell'apposita iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le forme, le modalità delle leggi speciali di tale settore, esclusivamente per i prodotti posti in vendita e nel rispetto dell'utilizzo del posteggio e dell'eventuale vincolo merceologico posto in sede di istituzione delle forme di commercio su area pubblica.
5. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per **commercio su aree mercatali**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree mercatali, pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno;
 - b) per **mercato** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata anche stagionalmente all'esercizio del commercio per uno o più giorni della settimana o del mese, o a cadenza ultramensile, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande.
 - c) per **mercato straordinario** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, nonché le manifestazioni commerciali straordinarie, proposte da soggetti organizzatori delle stesse e svolte con il patrocinio del Comune;

- d) per **aree extramercatali**, le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali e' consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee) come individuate dalla D.C.R. 1 marzo 2001, n. 626-3799;
- e) per **posteggio** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia comunque la disponibilità che e' data in concessione decennale o temporanea al venditore.
- f) per **posteggio riservato** il posteggio individuato per i produttori agricoli, per gli ittici;
- g) per **merce destinata alla vendita** tutta quella presente presso il posteggio in concessione nella giornata di mercato;
- h) per **settore merceologico** il settore alimentare e il settore non alimentare;
- i) per **specializzazione merceologiche** le segmentazioni interne ai settori merceologici;
- j) per **presenze** il numero di volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si e' fisicamente presentato sul mercato, o sull'area extramercatale, negli orari stabiliti dal Regolamento comunale, a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, sempre che il mancato svolgimento della stessa sia indipendente.
- k) per **assenza** la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolato all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita;
- l) per **operatore** qualsiasi soggetto, persona fisica o società di persone, commerciante o imprenditore agricolo, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica mediante posteggio dato in concessione o in forma itinerante;
- m) per **miglioria** lo spostamento su istanza di un soggetto titolare di posteggio, in altro posteggio dello stesso mercato non concesso ad altri. Non costituisce miglioria l'ampliamento del posteggio
- n) per **spunta** l'operazione con la quale, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari di concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi rimasti vacanti a commercianti su area pubblica o imprenditori agricoli
- o) per **area espositiva** l'area destinata agli espositori di cui all'art 37 del presente regolamento
- p) per **delega** l'atto con cui il titolare dell'autorizzazione delega, in via eccezionale, un'altra persona ad esercitare l'attività di vendita in sua vece;
- q) per **autorizzazione di tipologia A** si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per 10 anni;
- r) per **autorizzazione di tipologia B** si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
- s) per **orario minimo di vendita** il periodo di tempo minimo nel quale i concessionari di posteggio, compresi gli spuntisti, devono garantire l'attività di vendita;

CAPO II - ELEMENTI DISTINTIVI DEI MERCATI

Art. 3 – Individuazione dei mercati e delle aree extramercatali – istituzione

1. I mercati e le altre forme di commercio su area pubblica sono istituiti, sulla base della normativa vigente, con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle associazioni di categoria dei commercianti su area pubblica, degli imprenditori agricoli e dei consumatori rilevanti a livello provinciale, nonché dei rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento. Nella deliberazione dovranno essere indicati tutti i tratti identificativi del mercato: ubicazione, giorno di svolgimento, cadenza, settori e specializzazioni merceologiche, numero di posteggi e loro dimensione. Alla predetta deliberazione dovrà, altresì, essere allegata la cartografia idonea a definire le caratteristiche sopra esposte.

2. Per quel che concerne il giorno di svolgimento, nel caso di festività riconosciute a tutti gli effetti di legge, previa consultazione con le associazioni di categoria commercianti su area pubblica nonché dei rappresentanti di mercato, lo svolgimento del mercato potrà essere posticipato o anticipato con apposita ordinanza sindacale.

2. Il Comune acquisisce il parere degli operatori utilizzatori dell'area mercatale oggetto di intervento per il tramite di loro rappresentanti delegati. Detti rappresentanti sono eletti autonomamente dagli operatori commerciali e i nominativi sono comunicati per iscritto al Comune di Castellazzo Bormida.

3. In assenza di rappresentanti, il Comune di Castellazzo Bormida pone in libera consultazione per 15 giorni gli atti e i provvedimenti sui quali intende acquisire parere, accoglie e/o controdeduce alle osservazioni sottoscritte dai singoli operatori.

Art. 4 – Spostamento del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato per cause sopravvenute (lavori, inagibilità ecc.) la Giunta Comunale individua con apposito atto deliberativo l'area da utilizzarsi temporaneamente per assicurare il regolare svolgimento del mercato, e i tempi del suo utilizzo. L'area dovrà assicurare un numero di posteggi adeguato a contenere tutti gli operatori con posto fisso.

2. Nelle ipotesi previste al comma precedente e nel caso di trasferimento definitivo del mercato, verrà predisposto a cura del Servizio competente del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio, che intendano esprimere le opzioni di scelta dei nuovi posti, secondo l'ordine previsto dal titolo III, capo II, n. 3.b. della D.G.R. 32-2642/2001.

3. In ogni caso la formazione dell'elenco di cui al comma 2 dovrà avvenire sulla base di specifica graduatoria redatta tenendo conto della maggiore anzianità di frequenza sul mercato, risultante dalla data di concessione del posteggio originaria o da altra idonea documentazione scritta. A parità di data prevarrà la maggiore anzianità di esercizio di attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione.

4. L'espressione della opzione di scelta del posteggio da parte dell'operatore è subordinata e viene effettuata nel rispetto di tutte le impostazioni definite dal Comune in merito alle

dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili in sede di istituzione del mercato.

Art. 5 – Mercati aventi cadenza ultramensile

1. I mercati a cadenza ultramensile, così come definiti all'art. 17 comma 1 del presente Regolamento, sono istituiti ed individuati con deliberazione del Consiglio Comunale. Tale deliberazione ne esplicita l'ubicazione, la periodicità, la/le date di svolgimento, le eventuali suddivisioni in settori merceologici e specializzazioni merceologiche, il numero di posteggi e le loro dimensioni, l'orario di svolgimento, l'eventuale limitazione di partecipazione a soggetti che abbiano particolari e determinati requisiti.

Art. 6 – Mercati straordinari

1. In occasione di fiere, feste di quartiere, manifestazioni a iniziativa privata o pubblica, oppure qualsiasi altra forma organizzata di aggregazione di persone, e' facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare, se richiesto, forme commerciali su area pubblica straordinarie.

2. Tali mercati devono essere strumentali e servire da integrazione tra il commercio su area privata ed il commercio su area pubblica.

3. I mercati straordinari sono autorizzati, previa richiesta da presentare al competente Servizio Comunale entro 30 giorni antecedenti allo svolgimento, con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Con la stessa deliberazione, la Giunta Comunale, oltre a classificarli come *Mercati straordinari*, ne fissa l'ubicazione, il numero dei posteggi, le eventuali limitazioni merceologiche, gli orari di svolgimento, i requisiti dei soggetti che vi possono partecipare, e ogni qualsiasi regola utile a garantirne l'efficiente svolgimento.

4. La partecipazione alle forme di commercio su area pubblica di cui al presente articolo, in quanto manifestazioni temporanee ed estemporanee, non produce anzianità di frequenza.

5. L'assegnazione dei posteggi e l'accettazione delle imprese partecipanti può essere demandata dal Comune al soggetto organizzatore. In tal caso il soggetto organizzatore deve produrre al Servizio competente regolamento scritto della manifestazione.

Art. 7 – Esercizio del commercio in forma itinerante

1. E' commercio itinerante quello svolto su area pubblica, o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'art. 28, comma 4 del D.lgs 114/98.

2. Nel centro storico delimitato da Spalto Magenta – Spalto Castelfidardo – Via Lumelli – Via Toscanini – Via XXIV Maggio – Spalto Vittorio Veneto – Spalto Crimea – Spalto Montebello – Spalto Palestro, è vietato l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante nel giorno di Sabato in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale.

3. E' vietato utilizzare altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.

4. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante in assenza di specifica fissazione degli orari effettuata con Ordinanza Sindacale, deve osservare la vigente normativa in tema di orari degli esercizi su area privata.

5. Durante l'esercizio del commercio in forma itinerante potranno essere effettuate soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque soste non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto. Si considera mutato il punto di sosta se spostato di almeno 500 metri dal precedente.

Art. 8 – Orari dei mercati

1. L'occupazione del posteggio deve avvenire entro le ore 08,30. I posteggi non occupati entro tale ora vengono resi disponibili per le assegnazioni giornaliere.

2. L'allestimento del banco nel posteggio può avvenire fra le ore 07,00 e le ore 08,30 per i posteggiatori fissi. Per gli assegnatari giornalieri l'allestimento deve essere compiuto entro le ore 09,00.

3. Le operazioni di assegnazione giornaliera sono svolte a partire dalle ore 08,30 e si considerano concluse quando sono esauriti i posteggi disponibili e/o gli operatori richiedenti.

4. Gli operatori devono garantire l'attività di vendita al pubblico per un minimo di 4 ore nella fascia oraria dalle 08,30 alle 12,30.

5. L'area mercatale deve essere completamente sgomberata entro le ore 14,00

6. E' fatto divieto agli operatori di abbandonare il posteggio prima delle ore 12,30, salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie.

CAPO III - AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E CONCESSIONE POSTEGGI

Art. 9 – Rilascio delle autorizzazioni – criteri generali

1. Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica nelle sue varie forme sono rilasciate secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
2. Il Comune di Castellazzo Bormida a tal fine rileva e fa proprie le disposizioni contenute nel titolo IV capo II e III della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642 e s.m.i.

Art. 10 – Rilascio autorizzazioni tipologia A – procedimento amministrativo

1. Il soggetto interessato ad ottenere l'autorizzazione di tipologia A per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare apposita istanza al Comune, utilizzando il modello regionale, entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune, assunti previo accertamento della disponibilità di posteggi. Ciascun posteggio e' oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il procedimento amministrativo viene condotto secondo quanto disciplinato dalla legge n. 241/90 e s.m.i.
3. Qualora la domanda pervenuta risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' notizia al soggetto interessato entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, impartendo contestualmente un termine per la regolarizzazione. Decorso tale termine, in assenza di regolarizzazione, l'istanza viene dichiarata improcedibile ed archiviata dal responsabile del procedimento.
4. Nel caso di istanza non sanabile e non regolarizzabile, il responsabile del procedimento entro 10 giorni dal ricevimento notifica al soggetto interessato il diniego motivato dell'autorizzazione.
5. E' ammesso, secondo le norme in vigore, in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipologia A, per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
6. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipologia A si conclude entro novanta giorni, decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Art. 11 – Concessioni di posteggio

1. I bandi per le assegnazioni dei posteggi hanno cadenza almeno biennale e sono emanati previo accertamento della disponibilità dei posteggi stessi alla data di emanazione del bando.
2. La concessione del posteggio e' rilasciata contestualmente all'autorizzazione ed ha durata decennale.

3. Allo scadere dei dieci anni la concessione del posteggio e' rinnovata automaticamente, previo accertamento d'ufficio, sia del mantenimento di requisito commerciale dell'area oggetto di concessione a termini della deliberazione di Consiglio Comunale assunta ai sensi dell'art. 28 comma 15 del D.lgs 114/98 e in quel momento in vigore, sia del mantenimento, da parte del soggetto titolare, dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.lgs 114/98 e della regolarità del pagamento di tributi, tasse e canoni dalla stessa scaturenti nei 5 anni precedenti lo scadere della concessione, nonché delle violazioni accertate al presente regolamento.

4. Qualora in sede di detto controllo il Servizio comunale competente rilevi:

a) la perdita di requisito dell'area oggetto di concessione secondo quanto programmato dal Consiglio Comunale in sede di assunzione della deliberazione prevista dall'art. 28 comma 15 del D.lgs 114/98, il responsabile del procedimento avvia il procedimento di adeguamento della concessione alle linee programmatiche decise dal Consiglio Comunale.

b) la perdita dei requisiti soggettivi ex art. 5 sopra citato, il responsabile del procedimento avvia il procedimento di revoca della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione di tipologia A; il termine di conclusione di detto procedimento e' di trenta giorni dall'avvio dello stesso.

c) irregolarità nel pagamento di tributi, tasse e canoni scaturenti dalla concessione del posteggio, il Servizio comunale competente avvia procedimento finalizzato all'emanazione di provvedimento che renda inefficace la concessione del posteggio fino ad avvenuta regolarizzazione, dandone notizia al soggetto titolare della concessione. Le assenze che derivano dalla sospensione dell'efficacia della concessione di posteggio sono computate ai fini del cumulo previsto dall'art 29, comma 4, lettera B del D.lgs 114/98 per la formazione del presupposto della decadenza di concessione del posteggio stesso.

5. La segnalazione del Servizio Finanziario del Comune di Castellazzo Bormida, o del soggetto gestore, ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, delle aree mercatali, inerente l'irregolarità nel pagamento di tributi, tasse e canoni scaturenti dalla concessione del posteggio, comporta l'inefficacia della concessione del posteggio stesso per il tempo occorrente alla regolarizzazione. Le assenze che derivano da tale inefficacia sono computate ai fini del cumulo previsto dall'art 29, comma 4, lettera B del D.lgs 114/98 per la formazione del presupposto della decadenza di concessione del posteggio.

6. Il cumulo di 2 provvedimenti di sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, comporta il diniego di rinnovo della concessione di posteggio.

Articolo 12 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia A

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra, entro centoventi giorni dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, al Comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, con l' autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all' art. 5 del d.lgs.114/98 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte il subentrante che non sia in possesso, al momento dell'evento, dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'ottenimento dei requisiti stessi che deve avvenire entro un anno dalla data dell'evento.

3. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'azienda commerciale comporta la variazione della titolarità dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore o al nuovo proprietario, purché sia in possesso dei requisiti ex art.5 D.lgs.114/98.

4. In caso di cessazione della gestione, il titolo è reintestato al proprietario a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio, dell'attività, entro i quattro mesi successivi.

5. Fino alla variazione della titolarità dell'autorizzazione da parte del Comune, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione recante il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo .

6. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all'azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società .

7. Le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario .

8. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno solo dei settori merceologici né l'attività di somministrazione di alimenti e bevande .

Art. 13 – Autorizzazioni di tipologia B

1. Il Comune di Castellazzo Bormida rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica da svolgersi in forma itinerante per i soggetti residenti nel proprio territorio e per le società aventi ivi sede legale.

2. L'autorizzazione di tipologia B consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16.1.2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore finale, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del D.lgs n. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione all'assegnazione giornaliera (spunta) in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non e' possibile rilasciare più di un titolo autorizzativo nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del D.lgs 114/98 e della DGR 32-2642 del 02/04/01, nonché l'acquisto di azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

Art. 14 – Rilascio autorizzazioni tipologia B – procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo viene condotto secondo quanto previsto dalla legge 241/91.
2. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipologia B si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del responsabile del procedimento.
3. Qualora la domanda pervenuta risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, impartendo contestualmente un termine per la regolarizzazione. Decorso tale termine, in assenza di regolarizzazione, l'istanza viene dichiarata improcedibile e archiviata dal responsabile del procedimento, e l'autorizzazione viene negata.
4. Nel caso di istanza non sanabile e non regolarizzabile, il responsabile del procedimento entro 10 giorni dal ricevimento notifica al soggetto interessato il diniego motivato dell'autorizzazione.

Articolo 15 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia B

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi o per causa di morte, dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98 nonché degli estremi dell'atto dell'evento presupposto, allegandovi l'originale dell'autorizzazione. Fino alla reintestazione del titolo da parte del Comune di residenza del subentrante, l'operatore esercita l'attività con la copia della comunicazione con il timbro di ricezione del Comune e copia del titolo autorizzativo.
2. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il primo da comunicazione al secondo dell'avvenuta reintestazione per gli adempimenti conseguenti al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative ai subingressi nelle autorizzazioni di tipo A.

Articolo 16 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica

1. La sospensione e la revoca, da adottarsi d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 29 c. 3 e 4 del D.lgs.114/98, sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie contro deduzioni entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dal Comune sede di posteggio, nel caso di autorizzazioni di tipo A e dal Comune di residenza nel caso di autorizzazioni di tipo B.
2. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posto fisso può sospendere l'attività nei limiti consentiti dall'art. 29 c. 4 lett. b) del D.lgs. 114/98. Decorso tale termine l'autorizzazione è revocata.

3. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art 29 c. 4 lett. b) del D.lgs.114/98 al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati .

4. Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività di cui al precedente n. 3, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche .

5. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio, dall'art. 29 c. 4 lett. b) del D.lgs.114/98 per mancato utilizzo dello stesso, non si computano altresì le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno.

6. Al di là dei casi di volta in volta valutabili dal Comune, rappresentano violazione di particolare gravità, tale da comportare la sospensione dell'autorizzazione, quelle relative ai sensi dell'art. 29 c. 3 del D.lgs.114/98.

Art. 17 – Partecipazione a mercati aventi cadenza ultramensile

1. Sono mercati a cadenza ultramensile quelli che si svolgono in un'unica giornata a cadenza ripetuta nell'anno, però sempre oltre al mese. Sono altresì mercati a cadenza ultramensile quelli che si svolgono in un'unica giornata nell'anno.

2. La classificazione di mercati a cadenza ultramensile trova tale specifica definizione nell'atto istitutivo del Consiglio Comunale di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

3. Gli operatori che intendono partecipare alle manifestazioni aventi cadenza ultramensile, titolati ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.lgs 114/98, devono presentare domanda al protocollo comunale 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione stessa. Nella domanda deve essere indicata la metratura del posteggio richiesto in concessione, gli estremi dell'autorizzazione di cui sono titolari e la merceologia trattata.

4. La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione e' definita secondo i criteri stabiliti dal titolo III capo II punto 2 della DGR 32-2642 del 2 aprile 2001 e s.m.i.

5. Le richieste pervenute oltre i 60 giorni possono essere accettate in ordine di arrivo al protocollo comunale fino ad esaurimento dei posti che risulteranno liberi dopo l'esaurimento della graduatoria del precedente comma 4.

6. Le istanze pervenute e non inserite nella graduatoria di assegnazione, sono inserite in apposita graduatoria che verrà utilizzata in sede di spunta.

Art. 18 – Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate dal Comune ai sensi dell'art. 11, c. 4, della Legge Regionale n. 28/99, in occasione di feste, fiere, mercati straordinari e altre riunioni straordinarie di persone, con i criteri e nelle aree stabilite dal Consiglio Comunale con la/le deliberazione/i di riconoscimento e istituzione delle forme commerciali su area pubblica.

CAPO IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI ED EXTRAMERCATALI

Art. 19 – Esternalizzazione delle operazioni di gestione delle aree destinate al commercio su area pubblica (Titolo III Capo I, punto 8 della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642)

1. Il Comune, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della propria azione, può affidare a soggetto esterno la gestione dei servizi strumentali allo svolgimento dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica esistenti, nonché le operazioni connesse al loro regolare svolgimento.

2. Rimane sempre in capo al Comune la competenza in ordine all'esercizio di tutte le funzioni giuridico amministrative concernenti il commercio su area pubblica, ivi comprese quelle inerenti l'istituzione e la regolamentazione del funzionamento dei mercati e le altre forme di commercio su area pubblica in tutti i loro aspetti.

Art. 20 – Assegnazione giornaliera dei posti vacanti (spunta)

1. I concessionari di posteggio non presenti all'inizio dell'orario minimo di vendita non possono più accedere al posteggio stesso e sono considerati assenti.

2. I posti assegnati non occupati entro l'orario minimo di vendita, nonché i posti comunque non assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli spuntisti presenti.

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili di cui al comma precedente è effettuata direttamente sull'area di mercato, in coincidenza con l'inizio dell'orario minimo di vendita, dagli addetti alla vigilanza o, in caso di messa in atto del precedente art. 19, comma 1, dal soggetto gestore dell'area.

4. L'assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti vacanti deve avvenire tra gli operatori presenti in spunta secondo le seguenti priorità previste dai nuovi criteri per il commercio su area pubblica – Titolo III Capo II, punto 2 DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642-:

- a) più alto numero di presenze sul mercato di che trattasi sulla base dell'autorizzazione esibita;
- b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica risultante dall'iscrizione al Registro Imprese della CCIA;
- c) maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

5. L'assegnazione giornaliera viene effettuata prioritariamente a coloro che hanno il maggior numero di presenze sul mercato oggetto di assegnazione giornaliera, quale che sia qualsiasi altro requisito (residenza, sede, nazionalità ecc). A parità di presenze viene considerata la maggiore anzianità nell'esercizio del commercio su area pubblica risultante dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, che i soggetti aspiranti all'assegnazione devono avere al seguito; al verificarsi di ulteriore parità viene presa in considerazione la maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita per quell'assegnazione.

6. La graduatoria delle priorità e' aggiornata settimanalmente dai soggetti individuati al precedente comma 3 di questo articolo, e deve riportare i seguenti dati:

- generalità dell'operatore commerciale
- numero e data di iscrizione al Registro Imprese Commercio
- estremi dell'autorizzazione/i con cui il soggetto si presenta in spunta
- il settore merceologico
- il numero di presenze sul mercato di Castellazzo Bormida.

7. Nei mercati a cadenza ultramensile l'assegnazione giornaliera (spunta) avviene in via prioritaria in favore dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 28 c. 6 del D.lgs 114/98 e che hanno presentato domanda di partecipazione senza avere assegnazione di posteggio, nel rispetto dell'ordine dei seguenti criteri:

- ordine cronologico di data di arrivo al protocollo comunale dell'istanza di partecipazione;
- a parità del precedente punto, prevale il maggior numero di presenze sul mercato;
- maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica come risulta dal certificato di Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, che i soggetti aspiranti all'assegnazione devono avere al seguito;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita per quell'assegnazione.

8. Il partecipante alla spunta deve essere in possesso dell'autorizzazione originale di commercio su aree pubbliche, a pena di esclusione dalle operazioni di spunta, ed esibire la stessa durante dette operazioni. Qualora non sia titolare dell'autorizzazione deve inoltre esibire ogni titolo utile a comprovare la titolarità alla sostituzione nell'esercizio di vendita per quella giornata di mercato, nel rispetto dell'art. 22 del presente regolamento.

9. Qualora l'operatore assegnatario giornaliero non occupi il posteggio assegnatogli, iniziando l'allestimento del banco entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e per questo motivo non potrà chiedere altro posteggio e non sarà conteggiata presenza ai fini della graduatoria. Il posteggio rifiutato sarà assegnato ad altri operatori in successione di graduatoria.

10. E' vietata l'occupazione del posteggio con veicoli, merci, o attrezzature prima dell'assegnazione dello stesso, pena l'esclusione del soggetto responsabile per quella giornata di mercato dalle operazioni di spunta e di assegnazione.

11. La spunta termina dopo che l'ultimo posteggio libero e' stato assegnato. E' vietato assegnare posteggi oltre il termine delle operazioni di spunta, che saranno considerate concluse all'atto dell'esaurimento dei posteggi disponibili, o degli operatori presenti al momento dell'assegnazione.

12. Nei mercati istituiti per l'intera giornata e' prevista la procedura di assegnazione di posteggio anche per il periodo pomeridiano. Tale assegnazione e' onerosa ai fini dell'imposizione tributaria o canone d'uso del suolo; ma non dà diritto all'attribuzione di qualunque forma di presenza valida ai fini della graduatoria.

13. Nel caso in cui chi partecipa alla spunta sia titolare di più autorizzazioni, le presenze al mercato sono da intendersi personali, indipendentemente dall'autorizzazione esibita. E' fatta salva in qualsiasi momento la possibilità del singolo operatore di legare le presenze acquisite

su un mercato di Castellazzo Bormida ad una precisa autorizzazione di sua titolarità. Tale possibilità deve esplicitarsi tramite dichiarazione scritta da prodursi presso il Servizio Sviluppo Economico Attività produttive del Comune di Castellazzo Bormida.

14. In caso di sub-ingresso nell'attività commerciale, qualora l'atto pubblico di passaggio dell'attività commerciale non disponga diversamente e qualora il cedente non abbia legato le presenze maturate sul mercato ad una precisa autorizzazione, le presenze cumulate dal cedente transitano in capo al subentrante.

15. Le operazioni di spunta nei mercati istituiti con settore merceologico misto devono essere compiute nel rispetto della seguente sequenza nei rispettivi settori di mercato:

- a) produttori
- b) settore alimentare
- c) settore extra alimentare

16. I posteggi riservati ai produttori e non occupati possono essere assegnati esclusivamente ad altri produttori

17. I posteggi del settore alimentare che risultano vacanti vengono assegnati prioritariamente agli alimentaristi. I posteggi del settore extra alimentare che risultano vacanti vengono assegnati prioritariamente agli extra alimentaristi.

18. Al fine del rispetto delle norme igienico sanitarie, un posteggio destinato alla vendita di prodotti ittici potrà essere assegnato in via prioritaria ad operatori che vendano prodotti ittici.

Art. 21 – Aree destinate ai produttori.

1. I criteri di assegnazione giornaliera per le aree destinate ai produttori sono riportati nel successivo Capo V del presente regolamento.

Art. 22 – Sostituzione del titolare

1. Durante l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, anche occasionale, l'esercente deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione. Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo autorizzativo.

2. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività, secondo quanto stabilito nel Titolo II punto 9 D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001. Qualora la sostituzione sia ricorrente, il sostituto dovrà essere un soggetto coadiutore o dipendente in regola con le norme previdenziali e fiscali. Detti requisiti sono accertati d'ufficio presso gli Enti competenti.

3. Durante l'attività i sostituti dovranno avere al seguito il titolo originale dell'autorizzazione da esibire agli organi di vigilanza, nonché l'attrezzatura, il veicolo e le attrezzature fiscali del titolare. Inoltre dovranno essere muniti di apposita dichiarazione scritta di delega rilasciata e sottoscritta dal titolare dell'attività che contenga:

- l'identificazione del titolare dell'attività e relativa autorizzazione
- l'identificazione del sostituto con i relativi dati anagrafici e fiscali
- il motivo eccezionale della sostituzione durante l'attività con espressa delega alla sostituzione

4. La sostituzione da parte di soggetto non legato al titolare da alcun rapporto di lavoro dipendente, o altro, può avvenire per un massimo di tre volte nell'arco dell'anno solare. Superati tali termini la delega sarà inefficace e il Comune e' tenuto a comunicare alle amministrazioni competenti il rapporto di lavoro condotto in difetto.

Art. 23 – Uso del posteggio

1. Uno stesso operatore può utilizzare contemporaneamente più autorizzazioni sullo stesso mercato, purché sostituito nel rispetto dell'art. 22 del presente regolamento.

2. La dimensione di ciascun posteggio è quella tradotta in metri quadrati, derivante dalle misure della larghezza e della lunghezza, espressamente indicate in metri lineari e specificamente riportate nella concessione di occupazione di suolo pubblico.

3. Banchi, autobanchi, furgoni, attrezzature di vendita, merci, mezzi di trasporto delle merci, tende e quant'altro potranno essere collocati esclusivamente all'interno del posteggio e i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro

4. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, ne' occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, o comunque non in concessione. Devono sempre essere rispettate le parti libere e di passaggio, anche se di servizio, anche se i due banchi contigui appartengono alla stessa impresa commerciale.

5. In fase di prima applicazione del presente Regolamento viene tollerata l'occupazione che trasborda per un massimo di 50 cm. i confini del posteggio. Detta tolleranza è applicata esclusivamente per gli operatori che alla data di entrata in vigore del regolamento risultano in possesso di strutture funzionali alla loro attività che non siano modulari, e pertanto non riducibili all'interno del posteggio. Tale tolleranza è applicata esclusivamente fino a quando l'operatore non muti la struttura in suo possesso.

6. Le tende e gli altri mezzi di protezione del banco devono essere collocati ad un'altezza di almeno metri 2,50 dal suolo, onde non fare impedimento al transito dei mezzi di soccorso. Tali attrezzature inoltre devono essere collocate in modo tale da non arrecare danno all'incolumità pubblica, alla circolazione pedonale, ne' ostacolare le attrezzature o recare danno alle merci degli operatori attigui.

7. E' vietato:

a) coprire , anche solo parzialmente la visuale dei banchi vicini, fermo restando la libertà di organizzare liberamente l'esposizione della merce all'interno della sagoma del posteggio assegnato;

b) esporre articoli appendendoli alle tende o agli altri mezzi di protezione oltre la linea perimetrale del posteggio;

c) effettuare allacciamenti abusivi alla rete dell'energia elettrica e comunque al di fuori delle specifiche condizioni contrattuali dell'ente erogatore

d) praticare fori o fissare chiodi nel suolo pubblico, anche se destinati al fissaggio di tende e attrezzature.

Art. 24 - Subingresso nella titolarità della concessione del posteggio

1. Fermo restando quanto disposto dal Titolo IV capo IV della DGR 2 aprile 2001 n. 32-2642 s.m.i. circa le modalità di subingresso nelle autorizzazioni al commercio su area pubblica, il presente articolo disciplina il subingresso nella titolarità della concessione del posteggio.

2. Il subentrante, nel caso di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte, prima di utilizzare il posteggio, deve presentare istanza di voltura della concessione e autorizzazione corredata da autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs 114/98. Pertanto l'accesso al mercato e all'uso del posteggio e' consentito esclusivamente previa presentazione della domanda di subentro nell'uso del posteggio al protocollo comunale. Copia dell'avvenuta presentazione della documentazione finalizzata al subentro nella titolarità del posteggio deve essere tenuta al seguito ed esibita agli organi di vigilanza o al soggetto gestore di cui all'art. 17 del presente regolamento finché non in possesso del titolo di concessione e autorizzazione volturati.

3. Il subingresso nel posteggio deve avvenire nel rispetto del settore merceologico eventualmente stabilito in sede programmatica ed istitutiva del mercato dal Consiglio Comunale.

Art. 25 – Scambio consensuale del posteggio

1. E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, richiedere al competente Servizio Sviluppo Economico e Attività Produttive lo scambio consensuale del posteggio.

2. Lo scambio consensuale può avvenire anche nel caso in cui i posteggi oggetto di scambio siano tra loro destinati a specializzazioni merceologiche differenti.

3. Ai fini dello scambio i concessionari interessati devono presentare specifica istanza, a firma congiunta, contenente espressamente l'indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio. L'accoglimento dell'istanza e' subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie, di sicurezza pubblica e di corretto funzionamento del mercato, nonché del puntuale assolvimento di tutti i tributi comunali e/o canoni scaturenti dalla concessione di posteggio.

4. L'autorizzazione allo scambio consensuale e' operativa con la comunicazione agli interessati della nuova concessione di posteggio.

Art. 26 – Indisponibilità o inagibilità del posteggio

1. Nel caso in cui risulti indisponibile o inagibile il posteggio in concessione, anche in via temporanea, l'operatore interessato ha diritto di scelta in via prioritaria rispetto agli spuntisti presenti di nuovo posteggio tra quelli vacanti da utilizzare temporaneamente. Qualora non fossero disponibili posteggi vacanti, sarà assegnata altra collocazione a cura degli addetti alla vigilanza o del soggetto gestore.

2. L'eventuale rinuncia ad operare non e' conteggiata quale assenza che concorre al cumulo previsto dall'art. 29, comma 4, lettera B del D.lgs 114/98.

Art. 27 – Migliorie

1. Si può procedere all'esame delle istanze di miglioria solo dopo la reistituzione delle forme di commercio su area pubblica. Il Comune darà corso alle istanze di miglioria nel rispetto delle modalità disposte con D.G.R. n. 32-2642 e s.m.i.

2. I soggetti concessionari, al fine di migliorare la propria posizione, possono presentare istanza di trasferimento in uno dei posteggi resosi disponibile nell'ambito dello stesso mercato.

L'istanza potrà avere ad oggetto anche un posteggio disponibile riservato a specializzazione merceologica differente rispetto a quella commercializzata dal richiedente. In tale caso, a conclusione positiva dell'istruttoria, il posteggio oggetto di miglioria verrà destinato alla specializzazione merceologica del nuovo concessionario e quello rimasto vacante, a seguito del trasferimento, assumerà la specializzazione merceologica inversa così da mantenere un complessivo equilibrio nella diversificazione dell'offerta nell'ambito del mercato.

In ogni caso l'istanza deve inequivocabilmente individuare il posteggio richiesto in miglioria e non possono essere prese in considerazione richieste generiche.

3. Nel caso di domande concorrenti la concessione del nuovo posteggio in miglioria è effettuata sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica dell'istanza. A parità di data, la definizione dell'ordine di precedenza è determinato dai seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente sul mercato;
- b) maggiore anzianità di esercizio del commercio su area pubblica del richiedente come risulta dall'iscrizione al Registro Imprese della CCIA

Art. 28 – Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento del posteggio, qualora richiesto può essere concesso dal Comune solo a condizione che non arrechi pregiudizio alla circolazione pedonale, all'accessibilità dei posteggi e complessivamente non arrechi disturbo rispetto alle dimensioni globali dell'area.

2. L'operatore che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto vendita, qualora decidesse di cambiare lo stesso mezzo con altro di dimensioni superiori al posteggio in concessione, è tenuto a richiedere e concordare preventivamente l'adeguamento o la concessione di un nuovo posteggio di dimensioni idonee. In ogni caso questa fattispecie non costituisce diritto acquisito per l'operatore, ma quanto richiesto può essere assentito in via discrezionale, solo se in sede di istruttoria non si rilevi pregiudizio alcuno per gli altri operatori, per l'utenza, per l'area mercatale, e se il richiedente è in regola con il pagamento dei tributi comunali e/o canoni scaturenti dalla concessione di posteggio.

Art. 29 – Aggiunta o modifica di settore merceologico

1. Le aggiunte e/o le modifiche di settore merceologico, secondo quanto previsto nel Titolo IV Capo VII D.G.R. n. 32-2642 sono soggette ad istanza al Comune competente per territorio nel caso di Autorizzazioni di tipo A e a comunicazione al Comune di residenza nel caso di Autorizzazioni di tipo B.

2. Nel caso di autorizzazione di tipologia A, il Comune, verificati i requisiti professionali richiesti dall'art. 5 del D.lgs 114/98 e l'osservanza della normativa igienico - sanitaria, può negare l'autorizzazione se il nuovo utilizzo del posteggio non e' conforme alle specializzazioni merceologiche eventualmente introdotte in sede programmatica.

Art. 30 – Assenze e mancato utilizzo del posteggio

1. Per ogni giorno di mercato gli addetti alla vigilanza o il soggetto di cui all'art. 19 del presente regolamento, provvedono a registrare le assenze degli operatori assegnatari di posteggio fisso.

2. Le assenze e le presenze non sono conteggiate nel caso in cui il mercato sia anticipato o posticipato per festività. Non verranno conteggiate inoltre le assenze in caso di gravi avversità atmosferiche

3. Non verrà considerata la presenza agli operatori commerciali che abbandonano senza giustificato motivo l'area mercatale prima dell'orario previsto dall'apposita ordinanza.

4. In caso di piogge persistenti e conseguenti allagamenti dell'area mercatale le assenze rilevate non concorrono a determinare il cumulo previsto dall'art. 29 comma 4 lettera b) del D.lgs 114/98 a fronte del quale si forma la decadenza della concessione di posteggio.

5. Ai sensi dell'art. 29 c. 4 del D.lgs 114/98, sono considerate assenze giustificate la malattia, la gravidanza ed il servizio militare, dimostrate con apposita certificazione, valida anche per l'assistenza familiare. Sono inoltre giustificate le assenze effettuate dall' operatore per ferie, per un numero di giorni non superiore a 30 (4 mercati) nell' arco dell' anno solare.

6. I certificati giustificativi delle assenze devono pervenire al protocollo comunale entro 30 giorni dal verificarsi dell'assenza. I certificati dovranno essere prodotti in originale, o in copia autenticata conforme all'originale. Nel caso di ferie l'operatore deve darne comunicazione scritta al Servizio Sviluppo Economico Attività Produttive del Comune 15 giorni prima del verificarsi dell' assenza.

7. Il Servizio Comunale competente, nel rispetto delle norme inerenti il procedimento amministrativo - L. 241/91 e s.m.i. - provvede a notificare al titolare la formale comunicazione di decadenza della concessione del posteggio e di conseguente revoca dell'autorizzazione di tipologia A (dove ricorra la fattispecie), sulla base dell'accertamento del mancato utilizzo ingiustificato del posteggio, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 4 lettera b) del D.lgs 114/98.

Art. 31 – Verifica delle assenze

1. Le assenze degli operatori titolari di posto fisso sono rilevate in coincidenza dell'inizio dell'orario di vendita e sono annotate sull'elenco dei titolari di posto fisso.

2. Le presenze degli operatori spuntisti sono rilevate all'atto della spunta ed annotate sulle graduatorie in uso quel giorno di mercato.

3. Entrambi i rilievi previsti ai commi precedenti 1 e 2 sono trasmessi a cura della Polizia Municipale o del soggetto gestore dell'area al Servizio Sviluppo Economico e Attività Produttive per gli adempimenti amministrativi di competenza.

4. Gli operatori che non rispettano gli orari di inizio e fine stabiliti per il mercato sono considerati e rilevati come assenti.

Art. 32 – Elenchi dei titolari di posteggio

1. Presso gli uffici del Servizio Economico Attività Produttive è conservato l'elenco dei titolari di posteggio presso il mercato, settore alimentare ed extra alimentare. Tale elenco deve essere costantemente aggiornato con le presenze e le assenze degli operatori. I produttori agricoli sono inseriti in apposito elenco a parte.

2. Presso gli stessi uffici sono conservati i Registri delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica relativi a tutte le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Castellazzo Bormida, con e senza posteggio.

3. Presso gli uffici comunali sono inoltre depositate le planimetrie dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica, e i relativi atti istitutivi.

CAPO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 33 – Produttori agricoli

1. Si considerano produttori agricoli agli effetti del presente regolamento gli imprenditori agricoli comunque costituiti come persone fisiche, società di persone, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione della propria produzione ed in possesso di Partita IVA per l'agricoltura e regolarmente iscritti agli specifici registri tenuti dalla Camera di Commercio.

2. L'assegnazione ai produttori agricoli dei posteggi che si renderanno disponibili avverrà sulla base di presentazione di istanza che specifichi:

- generalità del richiedente o della società;
- numero di codice fiscale e partita IVA
- estremi di iscrizione al Registro Imprese
- Indicazione dei/del mercati/o ai quali si intende partecipare
- Il periodo di utilizzo del posteggio (annuale, stagionale, espresso in mesi)

Alla domanda deve essere allegata autocertificazione, resa nelle forme di legge, nella quale il richiedente dichiara:

- a) di essere agricoltore (singolo o associato) e di vendere prevalentemente i prodotti ottenuti nei fondi in conduzione
- b) il tipo di coltivazione o allevamento realizzato nella campagna agraria di riferimento
- c) la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e l'allevamento dei prodotti posti in vendita con indicazione delle strutture produttive a disposizione (serre, stalle ecc.)
- d) la quantità di prodotto ottenuto con riferimento ad un andamento stagionale regolare.

Per gli agricoltori associati le dichiarazioni di cui ai punti c) e d) fanno riferimento ai fondi e alle produzioni di tutti i soci interessati alla vendita mercatale.

3. L'autocertificazione deve essere rinnovata al termine di ogni annata agraria nel periodo tra l'11 novembre e 31 dicembre.

4. Nel caso di aziende che pongono in vendita prodotti trasformati (formaggi, carni, salumi, miele ecc.) alla domanda va allegata copia dell'autorizzazione sanitaria o idoneità sanitaria dei laboratori di trasformazione e confezionamento.

5. In considerazione che l'andamento stagionale dei raccolti non è prevedibile con precisione, le domande degli agricoltori possono essere inoltrate in qualsiasi tempo e verranno istruite secondo l'ordine di presentazione.

6. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, si applicano i seguenti criteri di priorità, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7:

- a) aziende agricole aventi sede nel Comune di Castellazzo Bormida;
- b) aziende agricole aventi sede nei comuni limitrofi;
- c) aziende agricole che aderiscono ad associazioni, enti o circuiti in cui la qualità e la tracciabilità dei prodotti, nonché le metodiche di coltivazione siano riconoscibili e garantite;
- d) aziende agricole aventi sede in altri comuni della provincia di Alessandria;
- e) aziende agricole aventi sede in altre province della Regione Piemonte;
- f) aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;

- g) aziende agricole che partecipano a misure agro ambientali europee, in quanto utilizzatrici di coltivazioni a basso impatto ambientale;
- h) la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola.

7. Le priorità acquisite dagli agricoltori fino alla data dell'11 aprile 2001, sulla base dei criteri previsti dalla DCR 508-14869 del 1 dicembre 1998 ai fini della concessione del posteggio fisso, costituiscono diritto acquisito. Esse rappresentano titolo assoluto di priorità, ai fini della concessione del posteggio fisso agli aventi diritto, fino ad esaurimento dei soggetti stessi.

8. L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all'agricoltore singolo o associato della concessione di posteggio, che ha validità decennale ed è rinnovabile automaticamente alla scadenza secondo le regole dettate all'art. 11 comma 4 di questo regolamento.

9. La concessione può essere rilasciata ai fini dell'utilizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori correlati alla fase di produzione.

10. Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

11. Gli agricoltori titolari di concessione di posteggio sono soggetti al rispetto di tutta la disciplina inerente l'uso del posteggio e la frequentazione delle forme di commercio su area pubblica, nonché delle prescrizioni comunali in materia di giorni e orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita, conferimento dei rifiuti.

12. La cessione dell'azienda agricola comporta la cessione dei diritti d'uso del posteggio.

13. La concessione di posteggio si riferisce in capo al successore per causa di morte, qualora e solo se lo stesso sia titolare dell'azienda agricola.

14. E facoltà dell'amministrazione comunale assegnare la gestione delle aree mercatali riservate agli agricoltori, a società, associazioni, o consorzi composti prevalentemente da agricoltori, come definiti al comma 1 del presente articolo.

15. Ai fini della verifica del rispetto delle norme previste dal presente regolamento ed alla valorizzazione dei prodotti agricoli ed in particolare della produzione tipica locale, può essere costituita una commissione comunale composta da rappresentanti dell'amministrazione comunale e degli agricoltori che operano sulle aree a loro riservate con compiti di controllo e segnalazione.

Art. 34 – Assenze dei produttori agricoli

1. Non vengono computate ai fini della decadenza della concessione di posteggio le assenze determinate da mancata o scarsa produzione inerente all'andamento stagionale sfavorevole, o calamità atmosferiche, purché adeguatamente comprovate e comunicate al Comune in via preventiva.

2. E' ammesso comunicare agli uffici comunali la sospensione volontaria della vendita per mancanza di prodotti nel periodo invernale per un massimo di 3 mesi.

3. Tenuto conto delle eccezioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo, vengono applicati, in quanto compatibili, i disposti dell'art. 30 del presente regolamento.

CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 35 – Obblighi e divieti

1. Agli operatori su area pubblica durante l'esercizio della loro attività e' fatto obbligo di:

- a) avere al seguito i titoli in originale ed esibirli ad ogni richiesta del personale incaricato dei controlli, nonché tutte le attrezzature fiscali previste dalle norme in vigore;
- b) rispettare tutte le norme impartite in tema di orari di funzionamento dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica;
- c) il rispetto di tutte le norme igienico - sanitarie vigenti;
- d) proteggere la merce di genere alimentare esposta per la vendita dal contatto e/o manipolazione da parte dell'utenza. Qualora la modalità di commercio messa in atto e' quella dell'autonomo servizio, e' obbligatorio fornire il cliente di guanti monouso a perdere;
- e) esporre in modo visibile e ben leggibile i listini e cartellini dei prezzi riferiti alle singole qualità e quantità delle merci, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- f) tenere le derrate alimentari destinate alla vendita in massima accessibilità per il personale addetto alla vigilanza e al controllo igienico - sanitario,
- g) provvedere con massima cura alla pulizia e decoro delle attrezzature, nonché del posteggio dato in concessione;
- h) al termine dell'uso, i rifiuti dovranno essere conferiti nelle adiacenze immediate del posteggio, con modalità idonee ad agevolare le operazioni di raccolta e di pulizia dell'area da parte dell'affidatario comunale del servizio.
- i) rispettare tutte le norme e direttive impartite dall'Amministrazione Comunale in tema di conferimento dei rifiuti , sia ordinari che differenziati, eventualmente anche diverse da quelle di cui alla precedente lettera h).
- j) adottare comportamenti tali da assicurare un ordinato e armonico svolgimento del mercato, agevolando qualsiasi operazione finalizzata a migliorare le opportunità di servizio del mercato stesso
- l) rispettare tutti i requisiti igienico sanitari previsti nell'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della salute.

2. Agli operatori su area pubblica nell'esercizio della propria attività e' fatto divieto di:

- a) formare cumuli di merce aventi altezza dal suolo maggiore di cm. 140;
- b) ammassare la merce in vendita a ridosso o in prossimità dei cassonetti di raccolta dell'immondizia;
- c) su area pubblica, con esclusione degli ittici, e' vietato uccidere, spennare ed eviscerare animali;
- d) richiamare i consumatori a voce alta od utilizzando strumenti di amplificazione sonora;
- e) accendere fuochi a fiamma libera;
- f) utilizzare bombole a gas o simili senza averne preventivamente richiesta autorizzazione.

Art. 36 – Prodotti non vendibili nei mercati

1. E' fatto divieto porre in vendita su area pubblica i prodotti esclusi dalle leggi e regolamenti vigenti, nonché derrate alimentari e bevande non atte al consumo e non conformi alle leggi sanitarie. A tale scopo si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, anche se all'interno dell'automezzo usato dall'operatore e parcheggiato nell'ambito del posteggio.

2. Non possono essere venduti i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli eventualmente non previsti nella zona di mercato nella quale e' ubicato il posteggio interessato. In entrambi i casi i prodotti possono essere confiscati.

Art. 37 – Aree espositive

1. Possono essere previste presso ogni area mercatale, preferibilmente collocate in luogo di passaggio, apposite aree espositive.

2. La concessione in uso dell'area e' riservata ad aziende/imprese commerciali, artigianali ed industriali a fini pubblicitari e conoscitivi. E' vietata l'attività di vendita.

3. Per accedervi occorre presentare domanda di occupazione suolo pubblico presso il Servizio comunale competente. Le domande sono accettate in ordine di arrivo al protocollo comunale.

4. Al fine di garantire la possibilità di turnazione nell'accesso a tali aree, non sono accolte richieste d'uso superiori a 10 giornate di mercato consecutive. Al termine delle 10 giornate e nel caso non siano state presentate ulteriori domande, l'operatore può richiedere nuovamente la concessione dell'area espositiva.

5. L'utilizzo dell'area rispetta l'orario del mercato ed e' soggetto a tutti i tributi e/o canoni che dalla concessione scaturiscono;

6. E' vietata la concessione dell'area a soggetto che abbia pendenze tributarie per passate concessioni con il Comune di Castellazzo Bormida o con il soggetto gestore del mercato ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.

7. L'operatore richiedente l'utilizzo dell'area espositiva deve ritirare la relativa autorizzazione presso il servizio comunale competente ed averlo al seguito durante l'uso dell'area.

Art. 38 – Utenze

1. I consumi inerenti le utenze che servono i singoli posteggi nei mercati attrezzati sono a carico degli operatori.

Art. 39 – Tributi e canoni

1. Dalla concessione del posteggio discende l'obbligo di pagare tributi e/o canoni di concessione, a termini dei regolamenti comunali.

2. Qualora l'area mercatale sia data in gestione a soggetto esterno, l'obbligo di cui al comma precedente e' nei confronti del soggetto gestore

Art. 40– Vigilanza sul mercato

1. Preposto alla vigilanza sul mercato è in via primaria il Servizio di Polizia Municipale di Castellazzo Bormida. Ad esso compete:

- garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento del mercato,

- assegnare i posti vacanti, riscuotere
- garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato.

Fatti salvi i controlli da parte di altri Enti o Organi per quanto di competenza, in particolare dell'Azienda Sanitaria Locale in merito a sicurezza e prevenzione ed igiene degli alimenti.

CAPO VII - SANZIONI

Art. 41 – Sanzioni per le violazioni di cui all'art. 29 del D.lgs 114/98

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come disposto dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. In caso di particolare gravità della violazione o di recidiva il Sindaco, su rapporto del competente Servizio di Polizia Municipale, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'assenza per sospensione coattiva dell'attività e' conteggiata ai fini del limite dell'art. 29 co. 4, lett. B del D.lgs 114/98.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze / ingiunzione di pagamento.

Art. 42 – Sanzioni per le violazioni al presente regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, che non siano già sanzionate dalla legge, si applica la sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00 prevista dall'art. 52 dello Statuto Comunale. In caso di recidiva, che si verifica quando si abbia la ripetizione della medesima violazione per due volte nel corso dell'anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, viene inoltrato rapporto al Sindaco perché disponga la sospensione dell'attività per un massimo di 20 giorni.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

Art. 43 – Norme transitorie

1. Il mercato attualmente esistente verrà reistituito a norma del titolo III capo I p. 1 lettera a) e b) della D.G.R. n. 32-2642 del 02/04/2001.
2. L'area di Piazza Vittorio Emanuele II verrà formalmente destinata al commercio su area pubblica, pertanto all'interno della stessa, durante lo svolgimento del mercato, sarà vietata qualsiasi attività diversa dalla vendita che possa recare disturbo o pregiudizio alla vendita stessa. Non verrà concessa, in concomitanza con il mercato, l'occupazione di suolo pubblico per fini diversi dall'attività commerciale.
3. Per le concessioni di posteggio attualmente in corso, relative al mercato reistituito, e' convenzionalmente stabilita, quale data iniziale di concessione da cui computare il decorrere dei 10 anni, quella di adozione della deliberazione programmatica del Consiglio Comunale assunta ai sensi dell'art 3, comma 4 della L.112/91.
4. Successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, il Servizio Sviluppo Economico e Attività Produttive, previa ricognizione delle concessioni in essere e di quelle che risultano scadute a termini di quanto previsto al precedente comma 2, provvede al rilascio del titolo concessorio, adeguandolo alle norme di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 44 Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa integrale rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia, nonché alle norme statutarie vigenti ed a quelle regolamentari interne dell'Ente se ed in quanto applicabili.

Art. 45 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 della relativa deliberazione di approvazione ed all'intervenuta esecutività della predetta deliberazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 ed entrerà in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Dalla medesima data è abrogato il Regolamento per la disciplina del mercato -ambulant- e qualsiasi altra norma regolamentare in materia non compatibile con il presente regolamento.

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 17 del 31/03/2005, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 11/04/2005 al 25/04/2005, esecutiva dal 21/04/2005.
 - **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 03/05/2005 al 17/05/2005.
 - **Entrata in vigore:** 18/05/2005.
-

- **Deliberazione di modifica:** C.C. n. 13 del 21/06/2008, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 23/06/2008 al 07/07/2008, esecutiva dal 03/07/2008.
- **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 08/07/2008 al 22/07/2008.
- **Entrata in vigore:** 23/07/2008.